

Alla luce delle notizie di stampa, circa quanto accaduto, in questi due anni, in Algeria, riscontriamo che la vicenda inerente i rapporti interni alla società Sonatrach, potrebbe non far rispettare il principio del "CHI INQUINA PAGA".

Già ai tempi della proprietà Exxon, filtravano indiscrezioni in merito ad una possibile chiusura dell'impianto e ad un'eventuale delocalizzazione in Nord Africa, qualora le prescrizioni delle Autorizzazioni Integrali Ambientali (AIA), ed in genere il rispetto delle norme a tutela della salubrità dell'ambiente, fossero risultate eccessivamente restrittive. Pertanto, alla luce di quanto accaduto negli ultimi anni in Italia, circa le politiche ambientali praticate dallo Stato italiano, attraverso l'attuazione di direttive europee, l'approvazione della normativa sugli ecoreati e della ivi connessa responsabilità penale degli enti, con l'istituzione del reato ambientale, e sulla e sulla base di quanto discusso, l'11 febbraio 2020, in seno all' ARS sul disegno di legge per il contrasto all'inquinamento in Sicilia *che prevede, tra gli altri provvedimenti, sanzioni più severe per chi inquina e danneggia il territorio come la revoca della concessioni per le multinazionali e per le le imprese che operano nelle aree industriali siciliane e che non sono in linea con i parametri che regolano le emissioni.*

Sembra doveroso chiederci:

- Se e quali contenuti siano o siano stati oggetto di accordi, tra l'amministratore delegato protempore della Sonatrach e i sindaci dei Comuni di Augusta e Melilli.;
- Quali normative europee e/o italiane regolino la tutela ambientale dei siti interessati dagli impianti e aree limitrofe agli impianti Sonatrach?
- Se e quali obblighi e oneri gravino sulla società in caso di cessazione dell'attività e/o delocalizzazione;
- se e quali garanzie sono state date circa gli oneri per espletare le bonifiche in considerazione della responsabilità ambientale connessa all'obbligo di bonifica, come principio oramai consolidato e chiaramente espresso dagli artt. 242 e 244 del D. Lgs. 152/2006, secondo cui "l'obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento che le autorità amministrative hanno l'onere di individuare e ricercare" ; tale principio è stato costantemente ribadito dal Giudice Amministrativo, si pensi all'ordinanza del Cons. Stato Sez. VI, 09/01/2013, n. 56, provvedimento che riassume l'iter giurisprudenziale dipanatosi dall'entrata in vigore del D. lgs. 22/1997, il cui articolo 17 è stato l'antesignano del regime giuridico attualmente vigente nella materia.

Anche la giurisprudenza comunitaria si è orientata nei termini che precedono, ritenendo, che l'addebito dei costi dello smaltimento dei rifiuti a soggetti che non li hanno prodotti sarebbe incompatibile con il principio "chi inquina paga" (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 24 giugno 2008, n. 188).

In tale quadro però non sono solo i soggetti privati a venire gravati di precisi obblighi di intervento; esistono infatti chiari doveri della Pubblica Amministrazione e dei suoi dipendenti posti a garanzia del funzionamento del sistema delineato dal legislatore, il cui rispetto è una precondizione per dello stesso.

Come noto, già l'art. 17 del D. Lgs. 22/1997 e l'art. 8 del DM 25/10/1999 n. 471 prevedevano che i soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali avessero individuato siti nei quali i livelli di inquinamento fossero risultati superiori ai limiti normativamente previsti, ne dovessero dare comunicazione al Comune, che doveva diffidare il responsabile dell'inquinamento a provvedere agli interventi di bonifica, nonché alla Provincia ed alla Regione.

Comitato Ambientale Melilli

La normativa vigente infatti a sua volta impone all'Amministrazione il preciso obbligo giuridico di individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento rilevato e l'emanazione della conseguente ordinanza di diffida. E' inoltre opportuno ricordare che tali soggetti hanno la facoltà, ma non l'obbligo di procedere alla bonifica (e che quindi potrebbero decidere di non portare a compimento, o che potrebbero non essere in grado di completare, non fosse altro che per ragioni meramente economiche).

Ebbene, è chiaro che ove si verificasse una tale ipotesi, in mancanza della individuazione di un soggetto a ciò obbligato, l'obbligo di procedere, ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 152/2006, finirebbe per gravare sulla Pubblica Amministrazione.

Ergo, la Vostra amministrazione come intende procedere ? Come e in che modo intendete vigilare sul compimento delle bonifiche ? Dobbiamo prepararci a un Co.ge.-ma. bis ?

Melilli, 15/02/2020